

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL 16-03-2001 REGIONE ABRUZZO

Provvedimenti in favore dei titolari di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 7 del 28 marzo 2001

ARTICOLO 1

1. Al fine di incentivare la presenza dei Servizi di farmacie rurali nei **piccoli comuni** con popolazioni fino a 3000 abitanti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indennità annuale di residenza, prevista dalla legge 8.3.1968, n° 221, per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione fino a 3000 abitanti è fissata nelle seguenti misure:

- £. 5.000.000 per popolazione fino a 1000 abitanti;
- £. 2.000.000 per popolazione fino a 2000 abitanti;
- £. 1.000.000 per popolazione fino a 3000 abitanti.

2. L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì ai Comuni che gestiscono farmacie rurali secondo i presupposti, le modalità e le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2.